
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI (art. 186 DL Rilancio)

Il DI 34 del 19.05.2020 – Decreto Rilancio, ha modificato il credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv, già previsto dal DL 57/2017).

A causa dell'emergenza Covid-19 è stato previsto un particolare regime per il periodo di imposta 2020. Analizzeremo qui brevemente il credito d'imposta, i beneficiari e l'iter da seguire per poterne usufruire.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- Alle imprese
- Ai lavoratori autonomi
- Agli enti non commerciali.

Sono oggetto di agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- Sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line;
- Sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (non partecipate dallo Stato).

Sono quindi agevolabili le spese sostenute per acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:

- Giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), in edizione cartacea o in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione, comunque dotati della figura del direttore responsabile;
- Emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Secondo la disciplina a regime, il valore dell'investimento deve superare di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, ma **per il solo anno 2020**, il regime speciale previsto da DL Rilancio, stabilisce che **il credito d'imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati.**

Conseguentemente, **soltanto per il 2020**, il credito d'imposta può essere riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali:

- Che hanno iniziato l'attività nel 2020
- Che effettuano nel 2020 investimenti pubblicitari inferiori al 2019
- Che durante l'anno 2019 non hanno effettuato alcun investimento pubblicitario.

Il credito di imposta oggetto della presente circolare **non ammette**, tra le spese agevolate, quelle sostenute per **altre forme di pubblicità** come, ad esempio:

- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici
- volantini cartacei periodici
- pubblicità su cartellonistica
- pubblicità su vetture o apparecchiature

- pubblicità mediante affissioni e display
- pubblicità su schermi di sale cinematografiche
- pubblicità tramite social o piattaforme online
- banner pubblicitari su portali online, ecc.

Per l'anno 2020 il fondo stanziato a copertura del credito d'imposta per investimenti pubblicitari, inizialmente pari a 60 milioni di euro, con il Decreto Agosto è stato innalzato a 85 milioni di euro, così suddivisi:

- 50 milioni di euro per investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche online
- 35 milioni di euro per investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche locali o nazionali, digitali o analogiche.

Per poter accedere alla richiesta del credito d'imposta è necessario presentare una specifica istanza attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire **dal 01.09.2020, e fino al 30.09.2020. La comunicazione conterrà i dati degli investimenti pubblicitari** effettuati o da effettuarsi **nell'anno 2020.**

Ai fini della concessione del credito **non è rilevante l'ordine cronologico di trasmissione dell'istanza e in caso di insufficienza delle risorse disponibili si provvederà al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi. Tenendo conto dell'ampliamento della platea dei possibili beneficiari del credito d'imposta, si ritiene che l'importo concesso ai richiedenti sarà notevolmente inferiore alla percentuale prevista del 50%.**

In ogni caso a perfezionamento dell'iter per l'ottenimento dell'aiuto, **successivamente all'invio della comunicazione su indicata, dovrà essere inviata, con la stessa modalità telematica, dal 01.01.2021 al 31.01.2021, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati.**

Il credito di imposta potrà essere utilizzato **esclusivamente in compensazione**, attraverso i canali telematici Entratel, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla **pubblicazione del provvedimento contenente l'elenco dei beneficiari e l'ammontare del credito teoricamente spettante.**

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati

Rif. Elena Bottussi – bottussi@studiobrc.com